



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "LR 11/09 Art. 7 – Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo Anno 2010 - € 6.030.000,00 Capitoli 53109101, 53109102, 53109103, 53109104 Bilancio 2010"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio – PF Cultura, dal quale si rileva la necessità di acquisire in merito all' allegato schema di deliberazione il parere della competente commissione consiliare;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio – PF Cultura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 22 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di trasmettere alla presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale, per il parere della competente commissione consiliare, lo schema di deliberazione concernente: "LR 11/09 Art. 7 – Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo Anno 2010 - € 6.030.000,00 Capitoli 53109101, 53109102, 53109103, 539104 Bilancio 2010" (Allegato A).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Questo servizio ha predisposto l'allegato schema di deliberazione concernente: "LR 11/09 Art. 7 - Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo Anno 2010 - € 6.030.000,00 Capitoli 53109101, 53109102, 53109103, 539104 Bilancio 2010".

La Giunta, per poter deliberare in merito deve acquisire, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11, il preventivo parere della competente commissione consiliare.

Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta si pronunci in merito alla richiesta del suddetto parere.

Il Responsabile del procedimento

(Ivana Jachetti)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, con riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli di parte corrente del Bilancio di previsione 2010:

53109101 (Contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti culturali LR 11/09)
€ 3.600.000,00

53109102 (Contributi a enti locali per la realizzazione di progetti culturali LR 11/09)
€ 400.000,00

53109103 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo Art. 12 LR 11/09)
€ 2.000.000,00

53109104 (Contributi per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei Comuni con meno di 10.000 abitanti) € 30.000,00

Per un totale di € 6.030.000,00.

Il Responsabile

(Tommaso Patrizi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio - PF Cultura

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE (ALLEGATO A)

Oggetto: "LR 11/09 Art. 7 – Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo Anno 2010 - € 6.030.000,00 Capitoli 53109101, 53109102, 53109103, 53109104 Bilancio 2010"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio – PF Cultura, dal quale si rileva la necessità di acquisire in merito all' allegato schema di deliberazione il parere della competente commissione consiliare;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio – PF Cultura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 22 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

Di approvare l'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto "LR 11/09 Art. 7 – Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo Anno 2010 - € 6.030.000,00 Capitoli 53109101, 53109102, 53109103, 53109104 Bilancio 2010".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Questo servizio ha predisposto l'allegato Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo Anno 2010 di cui alla L.R 11/09 - € 6.030.000,00 Capitoli 53109101, 53109102, 53109103, 53109104 Bilancio 2010". La legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo" stabilisce (art. 6) che le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo sono individuate dal Piano regionale dello spettacolo, atto approvato dall'Assemblea legislativa con validità triennale.

Il Piano per lo spettacolo 2010/2012 è stato approvato con DA n. 148 nella seduta del 2 febbraio 2010. Come strumento di attuazione del Piano, la legge prevede un Programma operativo annuale (art. 7), che viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, che individua tra l'altro le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal Piano per lo spettacolo dal vivo. Con la presente deliberazione si propone, pertanto, di approvare l'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto "LR 11/09 Art. 7 - Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo Anno 2010 - € 6.030.000,00 Capitoli 53109101, 53109102, 53109103, 53109104 Bilancio 2010".

Il Responsabile del procedimento
(Ivana Jachetti)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, con riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli di parte corrente del Bilancio di previsione 2010:

53109101 (Contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti culturali LR 11/09)
€ 3.600.000,00

53109102 (Contributi a enti locali per la realizzazione di progetti culturali LR 11/09)
€ 400.000,00

53109103 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo Art. 12 LR 11/09)
€ 2.000.000,00

53109104 (Contributi per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei Comuni con meno di 10.000 abitanti) € 30.000,00

Per un totale di € 6.030.000,00.

Il Responsabile
(Tommaso Patrizi)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio – PF Cultura

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Elisa Moroni)



ALLEGATO 1

“LR 11/09 Art. 7 – Programma operativo per lo Spettacolo dal vivo Anno 2010 - € 6.030.000,00 Capitoli 53109101, 53109102, 53109103, 53109104. Bilancio 2010”

INDICE

- 1. Le priorità da conseguire nell’ambito degli indirizzi individuati dal Piano per lo spettacolo dal vivo;**
- 2. Il Fondo unico per lo spettacolo**
- 3. Il Fondo di anticipazione**
- 4. Sostegno finanziario ai soggetti di spettacolo: i contributi**
- 5. Progetti di interesse regionale**
- 6. Progetti di interesse locale e provinciale**
- 7. Contributo per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei Comuni con meno di 10.000 abitanti**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

1. Le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal Piano per lo spettacolo dal vivo.

La legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo" stabilisce (art. 6) che le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo sono individuate dal Piano regionale dello spettacolo, atto approvato dall'Assemblea legislativa con validità triennale.

Il Piano per lo spettacolo 2010/2012 è stato approvato con DA n. 148 nella seduta del 2 febbraio 2010.

Come strumento di attuazione del Piano, la legge prevede un Programma operativo annuale (art. 7), che viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, che individua tra l'altro le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal Piano per lo spettacolo dal vivo.

Il Piano individua, a partire dalle finalità della legge (artt. 1 e 2), i seguenti **obiettivi generali**:

- a) operare per la qualificazione dell'offerta di spettacolo anche attraverso la riorganizzazione degli assetti del sistema Regionale dello Spettacolo;
- b) sviluppare le potenzialità economiche ed occupazionali del settore dello spettacolo dal vivo in modo da accrescerne la sostenibilità e le capacità di incidenza sullo sviluppo complessivo della regione, in linea con le finalità del distretto culturale delle Marche;
- c) favorire lo sviluppo della creatività e l'inserimento dei giovani, nonché gli operatori e le formazioni artistiche che si accostano al mondo dello spettacolo con finalità professionali;
- d) avviare un monitoraggio permanente sullo sviluppo del settore.

Il Piano individua anche per ciascun obiettivo precise misure attuative, come di seguito elencato:

Obiettivo A Sostegno al sistema	1. Sostegno finanziario ai soggetti stabili che operano con riconoscimento ministeriale
	2. Progetti di interesse regionale;
	3. Progetti di interesse provinciale e locale
Obiettivo B Distretto cultura	4. Lo spettacolo nel distretto culturale
	5. Banca dati delle professioni dello spettacolo dal vivo

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Obiettivo C: giovani e creatività	6. Fondi per il sostegno delle attività degli artisti marchigiani
Obiett. D: Monitoraggio	7. Lo spettacolo dal vivo nell'osservatorio regionale per la cultura

Per l'annualità 2010 si prevede di dare attuazione a tutte le 7 misure previste dal piano, ritenendole strategiche per dare avvio alla reale applicazione della legge.

Tuttavia le risorse ordinarie, di cui alla UPB 53109, pari a complessivi € 6.030.000,00, vengono concentrate, come peraltro già previsto nel piano, nel primo obiettivo (obiettivo a) e cioè nelle misure di sostegno al sistema, questo per garantire continuità ai soggetti che operano in regione da anni e per dare immediata certezza di riferimenti e criteri alla progettualità del territorio.

2. Il Fondo unico per lo spettacolo

La legge regionale n. 31 del 22/12/2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge Finanziaria 2010) prevede nella tabella a) allegata uno stanziamento complessivo destinato alla l.r. 11/09 di € 6.030.000,00. La legge regionale n. 32 del 22/12/2009 "Bilancio di previsione per l'anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012" destina l'importo alla UPB 53109 denominata 'Fondo unico per lo spettacolo'.

Successivamente il Programma Operativo Annuale 2010 (DGR 2191 del 21/12/2009) ha ripartito il fondo nei seguenti capitoli di spesa corrente:

53109101 (Contributi a soggetti regionali per la realizzazione di progetti culturali LR 11/09)	€ 3.600.000,00
53109102 (Contributi a enti locali per la realizzazione di progetti culturali LR 11/99)	€ 400.000,00
53109103 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo art. 12 LR 11/09)	€ 2.000.000,00
53109104 (Contributi per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei Comuni con meno di 10.000 abitanti)	€ 30.000,00

3. Il Fondo di anticipazione

La L.R.11 del 3 aprile 2009 "Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo" prevede all'art. 12 l'istituzione di un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali assegnate ai soggetti di cui



all'articolo 9 comma 2, cioè i soggetti di Primario Interesse Regionale iscritti nel relativo elenco. Tale elenco non è ancora stato istituito, ma la L.R. n. 31 del 22/12/2009 (legge finanziaria per l'anno 2010) ha previsto una modifica alla L.R. 11/2009, inserendo dopo il comma 1 dell'articolo 14 il seguente "1 bis. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 9, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo di cui all'articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale". Tale modifica consente di dare applicazione al fondo di anticipazione anche in mancanza della costituzione dell'elenco dei soggetti di primario interesse regionale, riconoscendo ai soggetti sopra indicati, la possibilità di beneficiare delle anticipazioni.

La ragione della previsione di un fondo di anticipazione all'interno della legge regionale di disciplina degli interventi in materia di spettacolo è da rinvenire nella tipologia di contributi di cui i soggetti dello spettacolo beneficiano per la loro attività. La parte più consistente degli introiti di tali soggetti deriva da contributi dello Stato e della Regione Marche. In particolare lo Stato provvede ad erogare i contributi con una tempistica che comporta un largo ritardo rispetto ai tempi di spesa dei soggetti stessi, che a causa di questo sfasamento temporale sono costretti a ricorrere al mercato creditizio con conseguente rilevante gravame di oneri finanziari.

Il fondo di anticipazione è finalizzato proprio ad evitare gli effetti negativi del ritardo nel versamento dei contributi da parte dello Stato.

Riguardo alle modalità di funzionamento del fondo, l'art. 12 comma 3 della L.R. 11/09 stabilisce che sia la Giunta regionale a definire i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni e per la loro restituzione.

Criteri e modalità, individuate con la DGR n. 176 del 01/02/2010, prevedono che il fondo di anticipazione sia destinato a soggetti (definiti come istituzioni culturali e associazioni, dotati di autonoma struttura e direzione artistica che svolgono attività di spettacolo dal vivo) che operino stabilmente da almeno cinque anni, con significativo riconoscimento ministeriale (beneficiari di un contributo continuativo per un periodo non inferiore a cinque anni erogato ai sensi della Legge 14 agosto 1967, n. 800, della Legge 30 aprile 1985, n. 163, e delle altre norme statali di settore).

Al fine dell'ottenimento delle anticipazioni i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al dirigente della P.F. Cultura, che con proprio atto stabilirà i termini di scadenza per la presentazione delle domande e definirà la relativa modulistica.

4. Sostegno finanziario ai soggetti di spettacolo: i contributi

La legge regionale 11/09 all'articolo 9 prevede che con atto di giunta, sentita la competente commissione consiliare, siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei Soggetti di primario Interesse Regionale.

Tale atto è stato posticipato, pertanto il Piano triennale ha disposto che, in sede di prima applicazione della legge, vengano individuati tramite avviso pubblico i soggetti che operano con stabilità e significativo riconoscimento ministeriale al fine di assegnare il contributo per il sostegno alle funzioni previste dalla legge.

Il dirigente della P.F. Cultura, con proprio atto, stabilirà i termini di scadenza per la presentazione delle domande e definirà la relativa modulistica, tenendo conto dei seguenti criteri.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

I requisiti per esser riconosciuto come soggetto stabile di spettacolo dal vivo sono:

- svolgere determinate funzioni, che la legge elenca, in quanto ritenute di particolare rilievo regionale.
- operare da almeno 5 anni con riconoscimento ministeriale e regionale;
- l'esser dotati di autonoma struttura e direzione;
- garantire affidabilità finanziaria da evincersi dai dati di bilancio in relazione all'equilibrio fra le varie componenti dei ricavi e dei costi.

Le funzioni previste dalla legge sono:

- a) distribuzione dello spettacolo di qualità e attività di promozione e di formazione del pubblico negli ambiti della prosa e della danza;
- b) attività di promozione, coordinamento e produzione della musica in quanto Istituzione Concertistica Orchestrale;
- c) attività di produzione stabile e formazione nel settore della prosa;
- d) produzione e promozione della musica lirica in rete o di particolare rilievo;
- e) produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi;
- f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo, a carattere contemporaneo o innovativo, di dimensioni almeno sovraprovinciali.

Le funzioni elencate all'articolo 9, comma 2, della legge vanno intese in riferimento alla normativa statale di settore ed esercitate nel territorio della regione Marche.

I parametri tecnici per definire il possesso del riconoscimento ministeriale, requisito che attesta il possesso di un adeguato livello tecnico-artistico, assegnato su parametri di riferimento nazionali, verranno indicati nel bando; analogamente il bando indicherà modalità per certificare il riconoscimento regionale, secondo requisiti che debbono attestare che le funzioni previste dalla legge sono svolte dal soggetto a servizio dell'intero territorio regionale.

I contributi per il funzionamento ordinario dei soggetti di spettacolo non potranno superare il 25% della media del bilancio complessivo dell'ente nell'ultimo triennio di riferimento.

All'attuazione di tale misura vengono destinati complessivi € 2.000.000,00 (capitolo 53109101).

5. Progetti di interesse regionale

La Regione promuove i progetti di qualità di rilievo regionale (art. 3, comma 1, lettera b) di cui all'articolo 8, 'valorizzando la stabilità delle attività e favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo'.

I progetti di interesse regionale hanno lo scopo di promuovere la crescita complessiva del sistema ed incentivano le attività:

- a. che si connotano per un elevato interesse artistico e culturale;
- b. che privilegiano l'innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e l'impiego di nuove generazioni di artisti;

h



- c. che incrementano la produzione di reti, servizi, esperienze, metodologie e modelli che rendano più razionale ed economica la gestione delle strutture al fine di favorirne l'accesso;
- d. che perseguono l'obiettivo di ridurre gli squilibri sociali e territoriali.

I progetti di interesse regionale possono essere proposti dal territorio o predisposti per diretta iniziativa della giunta regionale.

- I progetti proposti dal territorio verranno selezionati tramite bando pubblico, approvato con atto del dirigente, con priorità riservata a quelli predisposti da soggetti che operano con continuità, diversi dai soggetti di cui alla precedente scheda di misura.
- I progetti di iniziativa regionale, vengono dal piano legati alle funzioni regionali (art. 2 della L.R.) e in particolare si elencano le attività di supporto alla programmazione, la banca dati degli operatori, le funzioni di monitoraggio e di osservatorio, la tenuta del sito, progetti pilota. Per tali progetti, che non possono superare il 10% dell'intera misura, provvede la giunta ad individuare priorità e modalità di attuazione.

All'attuazione di tale misura vengono destinati complessivi € 1.600.000,00 (capitolo 53109101), di cui l'importo massimo del 10% è riservato a progetti di iniziativa regionale.

6. Progetti di interesse locale e provinciale

Per l'attuazione di questa misura, il fondo viene destinato alla programmazione intermedia delle Province, alle quali la LR 11/09 assegna il compito di svolgere prioritariamente funzioni di coordinamento territoriale.

La legge regionale stabilisce quanto segue:

art. 8 comma 2. i progetti locali sono predisposti dagli enti locali e dai soggetti pubblici e privati che intendono partecipare ai bandi provinciali

art. 8 comma 3. i progetti provinciali sono predisposti dalle Province e individuati tramite concertazione.

Le Province, pertanto 'd'intesa con la conferenza provinciale delle autonomie (art. 4, comma 2b)' individuano le iniziative da includere nei progetti provinciali e da ammettere a finanziamento; attraverso bandi inoltre individuano i progetti locali.

Successivamente le Province, sulla base della quota del fondo trasferita dalla Regione, erogano i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel presente programma operativo.

I progetti di interesse provinciale e locale dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- Promuovere le proposte di teatro, musica e danza che valorizzino il territorio e favoriscano l'affluenza turistica;
- Favorire e rafforzare i progetti integrati;
- Favorire la collaborazione con i soggetti che operano con stabilità e riconoscimento ministeriale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- riconoscimento ministeriale;
- Favorire progetti innovativi di residenza creativa nei piccoli centri abitati;
 - Favorire la valorizzazione dei piccoli teatri promuovendo il loro pieno utilizzo;
 - Valorizzare i beni storico/artistici e ambientali con proposte di spettacolo;
 - Promuovere lo sviluppo dello spettacolo nelle scuole e nelle università.

Le risorse sono ripartite alle cinque Province sulla base della rispettiva popolazione e assegnate, per l'intero importo, con decreto del dirigente del servizio competente, a seguito dell'approvazione del presente programma operativo.

La descrizione del progetto locale individuato tramite bando dovrà comprendere un piano finanziario di massima che dettagli la provenienza delle risorse utilizzate e garantisca il rispetto della percentuale di cofinanziamento nella misura di almeno il 25% prevista per l'ente attuatore.

La Provincia è ente attuatore nel caso dei programmi provinciali e pertanto garantisce un cofinanziamento del progetto in misura non inferiore al 25 %.

Ciascuna Provincia provvederà autonomamente a ripartire le risorse assegnate decidendo quanto destinare ai bandi per il territorio e quanto ai progetti provinciali predisposti tramite concertazione.

All'attuazione di tale misura vengono destinati complessivi € 400.000,00 (capitolo 53109102).

7. Contributo per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei Comuni con meno di 10.000 abitanti

La LR n. 31/09 di approvazione del bilancio per l'anno 2010 modifica la L.R. 11/09, attribuendo un importo al sostegno dell'attività teatrale amatoriale attiva nei piccoli centri, con la finalità di combattere la desertificazione culturale dei Comuni con un minor numero di abitanti e promuovere la creatività del territorio.

Per tale finalità viene capitolo 53109104 (Contributi per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei Comuni con meno di 10.000 abitanti).

Il dirigente del servizio provvederà ad attuare la misura, inizialmente non prevista nel Piano triennale in quanto atto predisposto antecedentemente alla legge di bilancio, individuando tramite bando pubblico le associazioni e le realtà di teatro amatoriale in grado di assolvere alle finalità descritte nella legge.

All'attuazione di tale misura vengono destinati complessivi € 30.000,00 (capitolo 53109104).